



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI

Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI  
Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231  
E-Mail : [ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it](mailto:ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it)  
PEC.: [ordinefarmacistirn@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistirn@pec.fofi.it)  
[www.ordinefarmacistirimini.it](http://www.ordinefarmacistirimini.it)

CIRCOLARE N. 07/2019

Rimini, 27 Giugno 2019

ALLE FARMACIE DELLA  
PROVINCIA DI RIMINI

### **OGGETTO: direzione della farmacia gestita in forma societaria: chiarimenti del Ministero della salute.**

Il Ministero della salute, con nota 0035043-P-14/06/2019, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dalla Federazione degli Ordini, ha fornito alcune indicazioni in merito alla direzione delle farmacie gestite in forma societaria. In particolare la federazione aveva chiesto al Dicastero di esprimere il proprio orientamento sulla possibilità di ricorrere alla nomina di un direttore con contratto di lavoro a tempo parziale e, in subordine, sulla possibilità per un farmacista di ricoprire tale posizione in più farmacie, ovvero di alternarsi con altri direttori affinché sia comunque garantita la presenza di un direttore per tutto l'orario di apertura dell'esercizio.

*In proposito, il parere ministeriale chiarisce che "l'attuale quadro normativo non è compatibile con forme contrattuali di affidamento dell'incarico di direttore che non ne garantiscano una presenza piena e ininterrotta o con la possibilità che una stessa persona ricopra tale assorbente ruolo in più farmacie, tanto più se si considera che, per effetto del recente intervento del legislatore, la compagine sociale di una società titolare di farmacia può essere costituita per intero da non farmacisti e che pertanto la figura del direttore di farmacia, responsabile del regolare svolgimento del servizio farmaceutico, rappresenta, in tali casi, garanzia di professionalità e competenza nell'esercizio di farmacia."*

D'altra parte, evidenzia il Ministero, "la legge 127/2017 se da un lato ha introdotto la significativa innovazione con riguardo alla possibilità che la direzione della farmacia di cui è titolare una società sia affidata anche ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità, che ne è responsabile, dall'altro non ha apportato modifiche sostanziali al ruolo del direttore di farmacia ed al rilievo che questi riveste nella conduzione professionale della farmacia; tanto che nel sopracitato articolo 7, comma 4, conferma l'estremo rigore con riferimento alle cause che consentono una sostituzione temporanea del direttore, equiparando, in tale ambito, quest'ultimo al titolare individuale. D'altro canto, anche l'art. 14 del DPR n. 1275 del 1991 recante il regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, nel prevedere i casi di sostituzione temporanea, dispone che il direttore della farmacia deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa. Previsione, questa, da leggere parallelamente con quella contenuta nel comma 1 dell'art. 11 della legge 362 del 1991 sulla base del quale il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia e nel primo comma dell'art. 119 del TULLSS che enuncia l'inscindibilità tra il farmacista-imprenditore e il farmacista-professionista.

### **Oggetto: Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la revisione e l'aggiornamento della Farmacopea Ufficiale**

Si comunica che, il prossimo 1° luglio, avrà luogo, presso la sede di via Ribotta del Ministero della Salute, la prima riunione del Tavolo di lavoro tecnico di supporto per la revisione e aggiornamento della Farmacopea Ufficiale, appositamente ricostituito con decreto del Ministro On. Giulia Grillo in data 12 marzo 2019. Dopo i lavori svolti nell'ambito del tavolo istituito dall'allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin - che hanno portato ad una serie di modifiche contenute nei decreti ministeriali 17 maggio 2018, la ricostituzione del Tavolo si è resa necessaria per l'approfondimento di alcune tematiche più complesse, tra cui radiofarmaci e norme di buona preparazione, che non è stato possibile condurre durante il precedente consesso. Il neocostituito Tavolo, al quale parteciperanno, in rappresentanza della Federazione, il Segretario, Dr. Maurizio Pace, ed il Tesoriere, Dr. Mario Giaccone, avrà durata di tre anni con possibilità di un'unica proroga della durata massima di sei mesi. Sarà cura della scrivente fornire ogni utile aggiornamento sull'esito dei lavori del Tavolo tecnico.

**Oggetto: Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri - commercio elettronico esonerato dall' obbligo di invio telematico**

Per quanto concerne la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, obbligatoria a partire dal 1° luglio 2019 per tutti i soggetti (tra cui le farmacie) con volume d'affari superiore a 400.000 e a decorrere dal 1 gennaio 2020 per tutti gli esercizi commerciali, si segnala quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi derivanti da e-commerce sono esonerati dall'obbligo di invio telematico.

In particolare, l'Agenzia ha affermato che le disposizioni in materia di invio telematico dei corrispettivi non cambiano le regole generali in tema di IVA secondo cui *"se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene on line - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente"*. Inoltre, l'Agenzia ha precisato che *"i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse"*. Di conseguenza, i corrispettivi relativi all'e-commerce dovranno essere annotati nell'apposito registro, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, del registro delle fatture eventualmente emesse.

**Oggetto: Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019 che fornisce numerosi chiarimenti sul tema della fatturazione elettronica. Per quanto di interesse, si ribadisce che, per l'anno 2019, alla luce dell'art. 10 bis del D.L. n. 119/2018, come da ultimo modificato, gli operatori sanitari non devono emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo vale anche per le fatture contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni di altra natura in un unico documento e con riferimento alla fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato opposizione all'utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. In tutti questi casi, la fattura deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero, come chiarisce la circolare dell'Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Inoltre, l'Agenzia ricorda che, anche se l'operatore fattura separatamente le spese sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Si rammenta, infine, che le farmacie e gli esercizi commerciali sono tenuti all'emissione delle fatture elettroniche attraverso SdI per cessioni i cui dati non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e a ricevere documenti di fatturazione in formato elettronico per le fatture provenienti dai fornitori. In proposito, si segnala che l'Agenzia ha specificato che, ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo, contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI, correttamente elaborate e non quelle scartate.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda alla consultazione delle "FAQ- Risposte alle domande più frequenti", al link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe>

**OGGETTO: Voucher per la digitalizzazione 4.0**

Si informa che entro il 15 luglio di quest'anno le singole micro, piccole e medie imprese e i gruppi da 3 a 20 imprese, che presentano un progetto condiviso finalizzato all'introduzione delle tecnologie digitali abilitanti, potranno richiedere di usufruire delle agevolazioni previste dal nuovo bando per i voucher 4.0. lanciato dalle Camere di Commercio. Per ciascuna impresa saranno messe a disposizione risorse fino a 10mila euro di valore che potranno essere utilizzate dagli imprenditori per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0. L'erogazione del voucher può essere richiesto presso la propria Camera di riferimento oppure consultando il portale nazionale <http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it> nella sezione voucher.

Si precisa che sia per le scadenze che per le modalità di partecipazione è necessario far riferimento ai singoli bandi territoriali, che forniscono specifici dettagli e istruzioni per la partecipazione a cui attenersi.

**OGGETTO: Protesi mammarie testurizzate e Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule: ulteriori indicazioni del Ministero della Salute.**

Il Ministero della salute ha fornito ulteriori indicazioni sul Linfoma Anaplastico a Grandi Cellule (ALCL) associato ad impianto protesico mammario, raccomandando un'adeguata e capillare campagna di sensibilizzazione degli operatori sanitari sull'importanza della corretta diagnosi ALCL nelle pazienti portatrici delle protesi in questione e sull'obbligo di segnalazione dei nuovi casi rilevati. Nella nota il Dicastero dà conto del parere tecnico scientifico espresso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 7.5.2019, alla luce del quale *"non si ravvedono motivazioni sufficienti per raccomandare il ritiro dalla disponibilità commerciale delle protesi testurizzate- e che - non si pone indicazione alla rimozione della protesi liscia o testurizzata in assenza di sospetto clinico di BIA-ALCL"*.

Inoltre il Dicastero, sulla base delle raccomandazioni del CSS, circa l'identificazione di almeno 3 centri di riferimento per la conferma diagnostica, ha individuato i seguenti centri di riferimento per la gestione clinica del paziente con diagnosi di BIA-ALCL:

\*L'Istituto Europeo di Oncologia di Milano

\*L'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea di Roma

\*L'istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli

\*Ospedale Oncologico Businco di Cagliari

\*Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania

\*AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette

\*Istituto Oncologico di Padova

\*Ospedale Giovanni XXIII di Bari

\*Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna

\*Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Cordialmente.

IL SEGRETARIO  
(D.ssa Gabriella Barchiesi)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Giulio Mignani)